



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 16 maggio 2019
(OR. en)**

2018/0109 (COD)

PE-CONS 18/19

**PECHE 39
CODEC 220**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del
 Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del
 Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del
 Consiglio

REGOLAMENTO (UE) 2019/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

**relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo
e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio
e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 440 del 6.12.2018, pag. 174.

² Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, è garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.
- (2) L'Unione è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("convenzione").

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (3) Nella riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas – "ICCAT") del 2016, svoltasi a Vilamoura, Portogallo, le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti hanno riconosciuto la necessità di affrontare l'allarmante situazione del pesce spada (*Xiphias gladius*) nel Mar Mediterraneo ("pesce spada del Mediterraneo"), che negli ultimi trent'anni è stato oggetto di una pesca eccessiva. A tale fine, anche per evitare il collasso dello stock, e dopo avere esaminato il parere scientifico del comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS), l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 16-05, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo ("piano di ricostituzione dell'ICCAT"). Alla luce del fatto che le caratteristiche biologiche, la struttura e la dinamica attuali dello stock di pesce spada del Mediterraneo non consentono di raggiungere livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY) a breve termine, anche se fossero adottate misure di gestione drastiche e urgenti quale la chiusura totale dell'attività di pesca, il piano di ricostituzione dell'ICCAT copre il periodo 2017-2031. La raccomandazione ICCAT 16-05 è entrata in vigore il 12 giugno 2017 ed è vincolante per l'Unione.
- (4) Con lettera inviata nel dicembre 2016, l'Unione ha comunicato al segretariato dell'ICCAT che determinate misure stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05 sarebbero entrate in vigore nell'Unione nel gennaio 2017, in particolare per quanto concerne il periodo di divieto stabilito dal 1° gennaio al 31 marzo e la ripartizione dei contingenti per la pesca del pesce spada del Mediterraneo. Tutte le altre misure stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05, unitamente ad alcune delle misure già attuate, dovrebbero essere incluse nel piano di ricostituzione definito nel presente regolamento.

- (5) Conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della PCP, e in particolare all'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, anche se in questo caso particolare la data entro cui tale obiettivo deve essere conseguito è il 2031, e all'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi. Al tempo stesso si tiene conto dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, che prevede la promozione di condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi.
- (6) Il piano di ricostituzione dell'ICCAT tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi da pesca e di tecniche di pesca. Nell'attuare il piano di ricostituzione dell'ICCAT, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere le attività di pesca costiera e la ricerca su attrezzi e tecniche di pesca che siano selettivi nonché l'utilizzo degli stessi, così da ridurre le catture accessorie di specie vulnerabili, e che abbiano un ridotto impatto ambientale, nonché per promuovere il loro utilizzo, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo a un equo tenore di vita per le popolazioni locali.
- (7) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglie minime di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, il concetto di taglie minime dell'ICCAT dovrebbe essere attuato nel diritto dell'Unione come taglie minime di riferimento per la conservazione.

- (8) Devono inoltre essere rigettate in mare, conformemente alla raccomandazione ICCAT 16-05, le catture di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Lo stesso si applica alle catture di pesce spada del Mediterraneo che superino i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione ai sensi dell'ICCAT, l'articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione¹ prevede deroghe all'obbligo di sbarco del pesce spada del Mediterraneo conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2015/98 attua talune disposizioni della raccomandazione ICCAT 16-05 che stabilisce l'obbligo di rigettare il pesce spada del Mediterraneo per le navi che superano il contingente assegnato alle navi o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L'ambito di applicazione di tale regolamento delegato comprende le navi impegnate nella pesca ricreativa.

¹ Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

- (9) Tenuto conto del fatto che il piano di ricostituzione definito nel presente regolamento attuerà la raccomandazione ICCAT 16-05, è opportuno sopprimere le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1207 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che riguardano il pesce spada del Mediterraneo.
- (10) Le attività di pesca praticata con reti da posta derivanti si sono rapidamente intensificate, in termini di sforzo di pesca e di insufficiente selettività. L'espansione incontrollata di queste attività ha comportato un grave rischio per la specie bersaglio e il loro uso è stato vietato per la cattura di specie altamente migratorie, compreso il pesce spada, dal regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio².

¹ Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio, dell'8 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 171 del 17.6.1998, pag. 2).

- (11) Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi per stabilire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹ istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione² stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio³ istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Detti regolamenti contengono già disposizioni che coprono un certo numero delle misure stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05. Non è pertanto necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.

¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

- (12) Nei contratti di noleggio dei pescherecci i rapporti tra l'armatore, il noleggiatore e lo Stato di bandiera sono spesso poco chiari. Alcuni operatori che praticano attività di pesca INN ne approfittano per eludere i controlli. Il noleggio di navi da pesca è vietato dal regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ nell'ambito della pesca del tonno rosso. È opportuno, quale misura preventiva per proteggere uno stock in via di ricostituzione e ai fini della coerenza con il diritto dell'Unione, adottare un divieto analogo nel piano di ricostituzione definito nel presente regolamento.
- (13) La legislazione dell'Unione dovrebbe attuare le raccomandazioni dell'ICCAT in modo da garantire la parità tra pescatori dell'Unione e dei paesi terzi e da assicurare che le norme possano essere accettate da tutti.

¹ Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

- (14) Al fine di attuare rapidamente nel diritto dell'Unione le future raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o a integrare il piano di ricostituzione dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e di talune disposizioni del presente regolamento sui termini per la comunicazione delle informazioni, i periodi di chiusura, la taglia minima di riferimento per la conservazione, i livelli di tolleranza per le catture accidentali e accessorie, le caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca, la percentuale di utilizzo del contingente ai fini delle informazioni destinate alla Commissione, nonché le informazioni da fornire sui pescherecci. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹ GU L 23 del 12.5.2016, pag. 1.

- (15) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato della relazione annuale in merito all'attuazione del presente regolamento presentata dagli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (16) Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l'attuazione delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante procedura legislativa ordinaria.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (17) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio¹ stabilisce che il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo è di 3 500 per le navi che praticano la pesca del pesce spada, mentre la raccomandazione ICCAT 16-05 autorizza un massimo di 2 500 ami. Ai fini della corretta attuazione di tale raccomandazione nel diritto dell'Unione, è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (18) La sezione 2 del capo III del regolamento (UE) 2017/2107 stabilisce determinate misure tecniche e di controllo per quanto riguarda il pesce spada del Mediterraneo. Le misure stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05, che sono attuate dal presente regolamento, sono più restrittive o più precise per consentire la ricostituzione dello stock. È quindi opportuno abrogare la sezione 2 del capo III del regolamento (UE) 2017/2107 e sostituirla con le pertinenti misure stabilite dal presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada (*Xiphias gladius*) nel Mar Mediterraneo ("pesce spada del Mediterraneo") adottato dall'ICCAT, a decorrere dal 2017 fino al 2031.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- a) ai pescherecci dell'Unione e alle navi dell'Unione che praticano la pesca ricreativa che:
 - i) catturano pesce spada del Mediterraneo; o
 - ii) trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT, pesce spada del Mediterraneo;
- b) ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione e che catturano pesce spada del Mediterraneo;

- c) alle navi di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo pesce spada del Mediterraneo o prodotti della pesca ottenuti da pesce spada del Mediterraneo che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.

Articolo 3

Obiettivo

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obiettivo del presente regolamento è raggiungere entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60 %, una biomassa di pesce spada del Mediterraneo corrispondente al rendimento massimo sostenibile.

Articolo 4

Relazione con altri atti dell'Unione

Il presente regolamento si applica in aggiunta ai seguenti regolamenti o, laddove previsto da tali regolamenti, in deroga ad essi:

- a) regolamento (CE) n. 1224/2009;
- b) regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
- c) regolamento (UE) 2017/2107.

¹ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Articolo 5
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
- 2) "peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- 3) "zona della convenzione ICCAT": tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti;
- 4) "Mar Mediterraneo": le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest;
- 5) "PCC": le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;
- 6) "autorizzazione di pesca": l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

- 7) "possibilità di pesca": diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture o di sforzo di pesca;
- 8) "stock": una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;
- 9) "prodotti della pesca": organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati;
- 10) "rigetti in mare", catture che sono rigettate in mare;
- 11) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- 12) "dati del sistema di controllo dei pescherecci": dati relativi all'identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all'ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera mediante i dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo;
- 13) "sbarco": lo scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;
- 14) "trasbordo": lo scarico su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio;

- 15) "noleggio": un contratto in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera;
- 16) "palangaro": attrezzo da pesca comprendente una lenza principale che comporta numerosi ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio;
- 17) "amo": un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato;
- 18) "lenza a canna": lenza inserita in una canna utilizzata dai pescatori sportivi e avvolta su un meccanismo di rotazione (mulinello) destinato a riavvolgere la lenza.

TITOLO II
MISURE DI GESTIONE, MISURE TECNICHE
DI CONSERVAZIONE E MISURE DI CONTROLLO

CAPO 1
Misure di gestione

Articolo 6
Sforzo di pesca

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca dei pescherecci battenti la sua bandiera sia commisurato alle possibilità di pesca di pesce spada del Mediterraneo disponibili per tale Stato membro.
2. Sono vietati riporti di eventuali contingenti non utilizzati di pesce spada del Mediterraneo.

Articolo 7

Ripartizione delle possibilità di pesca

1. In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.
2. Ciascuno Stato membro prevede catture accessorie di pesce spada nei limiti del proprio contingente di pesce spada del Mediterraneo e ne informa la Commissione all'atto di comunicare il proprio piano di pesca annuale conformemente all'articolo 9. Tale previsione assicura che siano detratti dal contingente tutti gli esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo.
3. Gli Stati membri si adoperano per assegnare gli eventuali aumenti delle possibilità di pesca, conseguenti all'efficace applicazione del presente regolamento, ai pescherecci a cui in precedenza non erano stati assegnati contingenti per il pesce spada del Mediterraneo e che soddisfano i criteri per l'assegnazione di possibilità di pesca di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 8
Limiti di capacità

1. Per la durata del piano di ricostituzione definito nel presente regolamento, ai pescherecci si applica un limite di capacità per tipo di attrezzo da pesca. Gli Stati membri limitano, per tipo di attrezzo da pesca, il numero di pescherecci battenti la loro bandiera autorizzate a catturare pesce spada nel Mediterraneo al numero medio annuo di navi battenti la loro bandiera che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel periodo 2013-2016.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di utilizzare ai fini del calcolo del limite di capacità il numero medio annuo di navi battenti la loro bandiera che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel 2016, se tale numero è inferiore al numero medio annuo di navi nel periodo 2013-2016. Tale limitazione di capacità si applica ai pescherecci per tipo di attrezzo.
3. Gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 5 % alla limitazione di capacità di cui al paragrafo 1 per gli anni 2018 e 2019.
4. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per limitare il numero di pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a catturare il pesce spada del Mediterraneo. Tale informazione è inclusa nei piani di pesca annuali trasmessi conformemente all'articolo 9.

Articolo 9

Piani di pesca annuali

1. Gli Stati membri comunicano i loro piani di pesca annuali alla Commissione entro il 1° marzo di ogni anno. Tali piani di pesca annuali sono presentati nel formato stabilito nelle linee guida dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni e comprendono informazioni dettagliate relative al contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato per tipo di attrezzo da pesca, ivi compreso il contingente assegnato alla pesca ricreativa, se del caso, e alle catture accessorie.
2. La Commissione compila i piani di pesca annuali di cui al paragrafo 1 e li integra in un piano di pesca dell'Unione. La Commissione trasmette tale piano di pesca dell'Unione al segretariato dell'ICCAT entro il 15 marzo di ogni anno.

CAPO 2

Misure tecniche di conservazione

SEZIONE 1

CAMPAGNE DI PESCA

Articolo 10

Periodi di divieto

1. Il pesce spada del Mediterraneo non può essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nel periodo di divieto. Il periodo di divieto va dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.
2. Al fine di proteggere il pesce spada del Mediterraneo, dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno si applica un periodo di divieto ai pescherecci con palangari che praticano la pesca del tonno bianco del Mediterraneo (*Thunnus alalunga*).

3. Gli Stati membri controllano l'efficacia dei periodi di divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 e presentano alla Commissione, almeno due mesi e 15 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT, tutte le informazioni pertinenti sugli opportuni controlli e le opportune ispezioni da essi effettuati per garantire la conformità con il presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.

SEZIONE 2

TAGLIA MINIMA DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE, CATTURE ACCIDENTALI E CATTURE ACCESSORIE

Articolo 11

Taglia minima di riferimento per la conservazione del pesce spada del Mediterraneo

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita pesce spada del Mediterraneo, compreso quello della pesca ricreativa:
- a) avente lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm;
o
 - b) di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.

2. Possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi di pesce spada del Mediterraneo, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie.

Articolo 12

Catture accidentali di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione

In deroga al paragrafo 1, i pescherecci che praticano pesca di pesce spada del Mediterraneo possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere o esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione che tali catture non superino il 5 %, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada del Mediterraneo dei pescherecci interessati.

Articolo 13

Catture accessorie

1. Le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo non devono superare, in qualsiasi momento a seguito di un'operazione di pesca, il limite di catture accessorie che gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani di pesca annuali per le catture totali presenti a bordo, in peso o numero di esemplari.
2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci che non praticano la pesca di pesce spada del Mediterraneo non possono tenere a bordo catture di pesce spada del Mediterraneo eccedenti tale limite di catture accessorie.

3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, se il contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato allo Stato membro di bandiera è esaurito, gli esemplari di pesce spada del Mediterraneo catturati vivi sono rilasciati in mare.
4. Se il contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato allo Stato membro di bandiera è esaurito, la trasformazione e la commercializzazione degli esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo sono vietate e tutte le catture sono registrate. Gli Stati membri comunicano annualmente le informazioni sui quantitativi di esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT, conformemente all'articolo 21.

SEZIONE 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ATTREZZI DA PESCA

Articolo 14

Caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca

1. Il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o tenuti a bordo dai pescherecci che praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 2 500.
2. In deroga al paragrafo 1, a bordo dei pescherecci è autorizzata una serie di 2 500 ami armati di ricambio per bordate di durata superiore a due giorni, purché siano debitamente fissati e riposti sottocoperta in modo da non poter essere rapidamente utilizzati.

3. La dimensione degli ami non può essere inferiore a 7 cm di altezza.
4. La lunghezza dei palangari pelagici non può essere superiore a 30 miglia nautiche (55,56 km).

CAPO 3

Misure di controllo

SEZIONE 1

REGISTRO DELLE NAVI

Articolo 15

Autorizzazioni di pesca

1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci che praticano la pesca di pesce spada del Mediterraneo e battenti la loro bandiera, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2017/2403, in particolare gli articoli 20 e 21 del medesimo.
2. Solo le navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi in conformità della procedura di cui agli articoli 16 e 17 sono autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare o trasformare pesce spada del Mediterraneo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 relative alle catture accessorie.

3. I pescherecci di grandi dimensioni autorizzati dagli Stati membri sono iscritti nel registro ICCAT delle navi di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri autorizzate a operare nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 16

Informazioni sulle navi autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo e tonno bianco del Mediterraneo nella campagna in corso

1. Ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni nel formato stabilito nelle linee guida dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni:
 - a) entro il 1° gennaio, le informazioni sui pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a catturare pesce spada del Mediterraneo, nonché sulle navi autorizzate a catturare pesce spada del Mediterraneo, nel quadro della pesca ricreativa;
 - b) entro il 1° marzo, le informazioni sui pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a praticare la pesca del tonno bianco del Mediterraneo.

La Commissione trasmette al segretariato dell'ICCAT le informazioni di cui alla lettera a) entro il 15 gennaio di ogni anno e le informazioni di cui alla lettera b) entro il 15 marzo di ogni anno.

Le informazioni riguardanti i pescherecci di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) e b), comprendono il nome della nave e il numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) come definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione¹.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni da tali modifiche. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro 45 giorni dalla data della modifica.
3. Oltre alle informazioni trasmesse al segretariato dell'ICCAT in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se necessario la Commissione invia senza ritardo al segretariato dell'ICCAT, a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403, i dati aggiornati relativi alle navi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

Articolo 17

Informazioni sulle navi autorizzate a praticare la pesca del pesce spada del Mediterraneo con palangari pelagici o con l'arpione nell'anno precedente

1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative ai pescherecci battenti la loro bandiera, autorizzati a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione, che praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo nel corso dell'anno precedente:
 - a) nome della nave (in mancanza del nome, il numero di immatricolazione senza le iniziali del paese);
 - b) numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) come definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218;
 - c) numero di registrazione ICCAT.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse nel formato indicato negli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni.
3. La Commissione invia le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

SEZIONE 2

CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Articolo 18

Sistema di controllo dei pescherecci

1. A fini di controllo, la trasmissione dei dati del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) dai pescherecci autorizzati a catturare pesce spada del Mediterraneo non è interrotta durante la loro permanenza in porto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato "https data feed", i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.
3. Gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la loro bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;
 - b) in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la loro bandiera ricevuti in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte dei centri di controllo della pesca;

- c) i messaggi VMS inoltrati alla Commissione siano numerati in modo sequenziale (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;
 - d) i messaggi VMS inoltrati alla Commissione siano conformi all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che tutti i messaggi VMS messi a disposizione delle loro navi da ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.

Articolo 19

Noleggio di pescherecci dell'Unione

Il noleggio di pescherecci dell'Unione per praticare la pesca del pesce spada del Mediterraneo è vietato.

Articolo 20

Programmi nazionali di osservazione scientifica per le navi con palangari pelagici

1. Ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di pesce spada del Mediterraneo attua un programma nazionale di osservazione scientifica per le navi con palangari pelagici che battono la bandiera di tale Stato membro e praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo, conformemente al presente articolo. Il programma nazionale di osservazione rispetta le norme minime stabilite nell'allegato I.

2. Ogni Stato membro garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 10 % delle navi con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri che battono la bandiera di tale Stato membro e praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo. La percentuale di copertura è misurata in numero di giorni di pesca, di cale, di navi o di bordate.
3. Ogni Stato membro interessato elabora e applica una strategia di monitoraggio scientifico per raccogliere informazioni sulle attività delle navi con palangari di lunghezza fuoritutto inferiore o pari a 15 metri battenti la bandiera di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione entro il 2020 i dettagli di tale strategia di monitoraggio scientifico nel proprio piano annuale di cui all'articolo 9.
4. La Commissione sottopone immediatamente i dettagli della strategia di monitoraggio scientifico di cui al paragrafo 3 alla valutazione del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT (SCRS). Prima di poter essere applicate, le strategie di monitoraggio scientifico sono soggette all'approvazione della Commissione ICCAT nell'ambito della riunione annuale dell'ICCAT.
5. Gli Stati membri rilasciano ai loro osservatori scientifici nazionali un documento ufficiale di identificazione.

6. Oltre ai compiti di osservazione scientifica stabiliti nell'allegato I, gli Stati membri chiedono agli osservatori scientifici di valutare e comunicare i seguenti dati riguardanti il pesce spada del Mediterraneo:
- a) il livello dei rigetti di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione;
 - b) le dimensioni e l'età alla maturità specifiche per regione;
 - c) l'uso dell'habitat, al fine di comparare la disponibilità del pesce spada del Mediterraneo con le diverse attività di pesca, ivi comprese le attività di pesca con palangari tradizionali e con palangari mesopelagici;
 - d) l'impatto della pesca con palangari mesopelagici in termini di composizione delle catture, serie delle catture per unità di sforzo e distribuzione delle catture per taglia; e
 - e) la stima mensile della proporzione di riproduttori e di novellame nelle catture.
7. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di osservazione scientifica dell'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

SEZIONE 3

CONTROLLO DELLE CATTURE

Articolo 21

Registrazione e comunicazione delle catture

1. Il comandante di ciascun peschereccio autorizzato a catturare pesce spada del Mediterraneo tiene un giornale di pesca conformemente ai requisiti stabiliti all'allegato II e trasmette le informazioni di tale giornale allo Stato membro di bandiera.
2. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni trimestrali su tutte le catture di pesce spada del Mediterraneo effettuate dalle navi autorizzate battenti la loro bandiera, a meno che tali informazioni non siano trasmesse su base mensile. Tali relazioni trimestrali sono inviate utilizzando il formato relazione sui dati aggregati sulle catture ed entro 15 giorni dalla fine di ciascun periodo trimestrale (vale a dire il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo). La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 30 aprile, il 30 luglio e il 30 ottobre di ogni anno ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le seguenti informazioni relative ai pescherecci dell'Unione autorizzati a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione che praticano la pesca alla cattura del pesce spada nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente:
- a) informazioni relative alle attività di pesca per specie bersaglio e per zona, sulla base di un campionamento o dell'intera flotta, con indicazione dei seguenti elementi:
 - i) periodo o periodi di pesca e numero totale annuo dei giorni di pesca della nave;
 - ii) zone geografiche, per rettangoli statistici ICCAT, delle attività di pesca svolte dalla nave;
 - iii) tipo di nave;
 - iv) numero di ami utilizzati dalla nave;
 - v) numero di unità di palangari utilizzate dalla nave;
 - vi) lunghezza totale di tutte le unità di palangari utilizzate dalla nave;
 - b) dati relativi alle catture, secondo la minore scala spazio-temporale possibile, con indicazione dei seguenti elementi:
 - i) distribuzione delle catture per taglia e, se possibile, per età;
 - ii) catture e composizione delle catture per nave;

- iii) sforzo di pesca (giorni di pesca in media per nave, numero medio di ami per nave, unità di palangari medie per nave, lunghezza complessiva media dei palangari per nave).

La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

- 4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse nel formato indicato nelle linee guida dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni.

Articolo 22

Dati relativi all'utilizzo del contingente

- 1. Fatto salvo l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro informa la Commissione, senza ritardo, quando l'utilizzo del contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato a un tipo di attrezzo di pesca risulta avere raggiunto l'80 %.
- 2. Quando le catture cumulate di pesce spada del Mediterraneo hanno raggiunto l'80 % del contingente nazionale, gli Stati membri di bandiera inviano settimanalmente alla Commissione i dati relativi alle catture.

SEZIONE 4

SBARCHI E TRASBORDI

Articolo 23

Porti designati

1. Le catture di pesce spada del Mediterraneo, comprese le catture accessorie e le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, prive del marchio apposto su ciascun esemplare di cui all'articolo 30, sono sbarcate o trasbordate unicamente nei porti designati.
2. Ogni Stato membro designa, in conformità dell'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i porti in cui hanno luogo gli sbarchi e i trasbordi di pesce spada del Mediterraneo di cui al paragrafo 1.
3. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono un elenco dei porti designati alla Commissione. Entro il 1° marzo di ogni anno la Commissione trasmette tal elenco al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 24
Notifica preventiva

1. L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri compresi nell'elenco delle navi di cui all'articolo 16 del presente regolamento. La notifica preventiva di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, nonché allo Stato membro di bandiera se diverso dallo Stato membro di approdo.
2. Almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri compresi nell'elenco di cui all'articolo 16 notificano le informazioni di seguito indicate alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, nonché allo Stato membro di bandiera se diverso dallo Stato membro di approdo:
 - a) orario stimato di arrivo;
 - b) quantitativo stimato di pesce spada del Mediterraneo detenuto a bordo; e
 - c) le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.
3. Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di pesce spada del Mediterraneo detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo.
4. Le autorità degli Stati membri di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.

Articolo 25

Trasbordi

1. Il trasbordo in mare da parte di navi dell'Unione che detengono a bordo pesce spada del Mediterraneo, o da parte di navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione, è vietato in qualunque circostanza.
2. Fatti salvi l'articolo 51, l'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, le navi trasbordano pesce spada del Mediterraneo unicamente nei porti designati.

SEZIONE 5

ISPEZIONI

Articolo 26

Piani di ispezione annuali

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono i loro piani di ispezione annuali alla Commissione. Tali piani di ispezione annuali sono elaborati in conformità:
 - a) degli obiettivi, delle priorità e delle procedure, nonché dei parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione¹; e
 - b) del programma nazionale di controllo per il pesce spada del Mediterraneo istituito a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 29).

2. La Commissione compila i piani di ispezione nazionali e li integra nel piano di ispezione dell'Unione. Il piano di ispezione dell'Unione è trasmesso dalla Commissione al segretariato dell'ICCAT, per approvazione da parte dell'ICCAT, unitamente ai piani di pesca annuali di cui all'articolo 9.

Articolo 27

Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT

1. Le attività internazionali di ispezione congiunta sono svolte conformemente al programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT ("programma dell'ICCAT") di cui all'allegato III.
2. Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a catturare pesce spada del Mediterraneo designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell'ambito del programma dell'ICCAT. La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell'Unione al programma dell'ICCAT.
3. Se più di 50 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnati in attività di pesca del pesce spada del Mediterraneo nella zona della convenzione ICCAT, lo Stato membro in questione invia una nave di ispezione nel Mar Mediterraneo per l'intera durata della permanenza di dette navi nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera soddisfatto anche se più Stati membri collaborano per inviare una nave d'ispezione o se una nave d'ispezione dell'Unione è inviata nel Mar Mediterraneo.

4. La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per l'Unione. La Commissione può elaborare, in coordinamento con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano all'Unione di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma dell'ICCAT. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano attività di pesca del pesce spada del Mediterraneo adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi di ispezione congiunta, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse saranno impiegate.
5. Entro il 1° dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell'ICCAT nel corso dell'anno successivo. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige un piano annuale di partecipazione dell'Unione al programma dell'ICCAT e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT entro il 1° gennaio di ogni anno.

Articolo 28

Ispezioni in caso di infrazioni

Se una nave battente la bandiera di uno Stato membro ha commesso un'infrazione delle disposizioni del presente regolamento, tale Stato membro garantisce che sia effettuata un'ispezione fisica della nave sotto la sua autorità nei suoi porti o, quando la nave non si trova in uno dei suoi porti, da una persona da esso designata.

CAPO 4

Pesca ricreativa

Articolo 29

Misure di gestione

1. Ciascuno Stato membro che autorizzi la pesca ricreativa del pesce spada del Mediterraneo prevede un contingente per la pesca ricreativa nei limiti del proprio contingente nazionale e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca annuale conformemente all'articolo 9. Tale previsione assicura che siano detratti tutti gli esemplari morti dal contingente di pesce spada del Mediterraneo.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo garantiscono, per le navi battenti la loro bandiera che praticano la pesca ricreativa del pesce spada del Mediterraneo, che le informazioni relative alle navi autorizzate di cui all'articolo 30, paragrafo 2, includano tali navi. Le navi non incluse in tali informazioni non sono autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo.
3. Sono vietate la vendita e qualsiasi altra forma di commercializzazione del pesce spada del Mediterraneo catturato nell'ambito della pesca ricreativa.

4. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada del Mediterraneo al giorno per nave. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire, nella massima misura possibile, e facilitare il rilascio in mare di esemplari di pesce spada del Mediterraneo catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa e possono adottare misure più restrittive che migliorino la protezione del pesce spada del Mediterraneo.

Articolo 30

Misure di controllo

1. Solo le navi operanti con lenza a canna sono autorizzate a catturare pesce spada del Mediterraneo nell'ambito della pesca ricreativa.
2. Le informazioni sulle navi autorizzate a praticare la pesca ricreativa trasmesse al segretariato dell'ICCAT conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), comprendono quanto segue:
 - a) nome della nave (in mancanza del nome, il numero di immatricolazione senza le iniziali del paese);
 - b) precedente nome della nave, ove applicabile;
 - c) lunghezza fuoritutto della nave;
 - d) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori della nave.

3. I dati sulle catture, compresi la lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) e il peso vivo, di ciascun esemplare di pesce spada del Mediterraneo catturato, detenuto a bordo e sbarcato nel quadro della pesca ricreativa sono registrati e comunicati a norma dell'articolo 21.
4. Il pesce spada del Mediterraneo può essere sbarcato soltanto intero o eviscerato e senza branchie, e in un porto designato conformemente all'articolo 23 o con un marchio apposto su ciascun esemplare. Ciascun marchio presenta un numero specifico unico per ciascuno Stato membro ed è a prova di manomissione.
5. Gli Stati membri stabiliscono un programma di marcatura ai fini del presente regolamento e includono le specifiche di tale programma nei piani di pesca annuali di cui all'articolo 9.
6. Ogni Stato membro autorizza l'uso di marchi soltanto se i quantitativi cumulati di catture non superano i contingenti assegnatigli.
7. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del programma di marcatura almeno due mesi e 15 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT. La Commissione raccoglie le informazioni ricevute dagli Stati membri e le trasmette al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Relazione annuale

1. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione per l'anno civile precedente sull'attuazione del presente regolamento, e ogni altra informazione supplementare secondo il caso.
2. La relazione annuale comprende informazioni sui provvedimenti adottati per limitare le catture accessorie e ridurre i rigetti di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, nonché su eventuali attività di ricerca in tale settore.
3. La Commissione raccoglie le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 e le trasmette al segretariato dell'ICCAT entro il 15 ottobre di ogni anno.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati per il formato della relazione annuale di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 32

Riesame

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del piano di ricostituzione definito nel presente regolamento entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 33

Finanziamento

Ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, il piano di ricostituzione definito nel presente regolamento è considerato un piano pluriennale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

¹ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Articolo 34
Procedure di modifica

1. Ove necessario per attuare nel diritto dell'Unione le raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o a integrare il piano di ricostituzione dell'ICCAT che diventano vincolanti per l'Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle raccomandazioni dell'ICCAT, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di modificare:
 - a) i termini per la comunicazione delle informazioni previsti dai seguenti articoli: articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 10, paragrafo 3, articolo 16, paragrafi 1 e 3, articolo 17, paragrafi 1 e 3, articolo 21, paragrafi 2 e 3, articolo 22, paragrafo 2, articolo 23, paragrafo 3, articolo 26, paragrafo 1, articolo 27, paragrafo 5. e articolo 31, paragrafi 1 e 3;
 - b) i periodi di divieto previsti all'articolo 10, paragrafi 1 e 2;
 - c) la taglia minima di riferimento per la conservazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
 - d) i livelli di tolleranza di cui agli articoli 12 e 13;
 - e) le caratteristiche tecniche degli attrezzi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4;
 - f) la percentuale di utilizzo del contingente stabilita all'articolo 22, paragrafi 1 e 2;
 - g) le informazioni sulle navi di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 30, paragrafo 2; e
 - h) gli allegati I, II e III.

2. Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è rigorosamente limitata all'attuazione di modifiche o integrazioni delle corrispondenti raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione.

Articolo 35

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 34 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 34 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 34 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 36

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 37
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107

Nel regolamento (UE) 2017/2107, gli articoli da 20 a 26 sono soppressi.

Articolo 38
Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1967/2006, il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

- "2. 2 500 ami per nave per i pescherecci che praticano la pesca di pesce spada (*Xyphias gladius*), quando questa specie rappresenta almeno il 70 % delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita;"

Articolo 39

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Norme minime dell'ICCAT per i programmi di osservazione scientifica a bordo di pescherecci

Disposizioni generali

1. Le norme minime stabilite dalla raccomandazione ICCAT 16-14 per i programmi di osservazione scientifica a bordo di pescherecci sono le seguenti.

Qualifiche degli osservatori

2. Fatte salve la formazione e le qualifiche tecniche eventualmente raccomandate dall'SCRS, le PCC provvedono affinché i loro osservatori possiedano le seguenti qualifiche minime per svolgere i loro compiti:
 - a) conoscenze ed esperienza sufficienti per individuare le specie regolamentate dall'ICCAT e le configurazioni degli attrezzi da pesca;
 - b) capacità di osservare e registrare accuratamente le informazioni da raccogliere nell'ambito del programma;
 - c) capacità di svolgere i compiti di cui al punto 7;
 - d) capacità di raccogliere campioni biologici; e
 - e) formazione minima e adeguata in materia di sicurezza e sopravvivenza in mare.

3. Inoltre, per garantire l'integrità del rispettivo programma nazionale di osservazione, le PCC garantiscono che gli osservatori:
- a) non siano membri dell'equipaggio del peschereccio sottoposto a osservazione;
 - b) non siano dipendenti del proprietario o del proprietario effettivo dei pescherecci sottoposti a osservazione; e
 - c) non abbiano attuali interessi finanziari o di altro tipo nelle attività di pesca osservate.

Copertura di osservazione

4. Ogni PCC garantisce quanto segue per quanto riguarda i propri programmi nazionali di osservazione:
- a) una copertura minima di osservazione del 5 % dello sforzo di pesca nella pesca con palangari pelagici e nella pesca con lenze a canna, trappole, reti da imbocco e reti a strascico quali definite nel glossario dell'ICCAT. La percentuale di copertura è misurata:
 - i) per la pesca con palangari pelagici, in numero di giorni di pesca, di cale o bordate;
 - ii) per la pesca con lenze a canna e trappole, in giorni di pesca;
 - iii) per la pesca con reti da imbocco, in ore o giorni di pesca; e
 - iv) per la pesca con reti a strascico, in retate o giorni di pesca;

- b) in deroga alla lettera a), per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, laddove sussista un rischio elevato di sicurezza che escluda l'impiego di un osservatore a bordo, una PCC può applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa che permette la raccolta di dati equivalenti a quelli specificati nella presente raccomandazione ICCAT, in modo da garantire una copertura comparabile. In casi simili, la PCC che intenda avvalersi di una strategia alternativa deve presentare informazioni dettagliate all'SCRS a fini di valutazione. L'SCRS darà il suo parere all'ICCAT circa l'idoneità della strategia alternativa per assolvere ai compiti di raccolta dei dati indicati nella raccomandazione ICCAT 16-14. Prima di poter essere applicate, le strategie alternative attuate a norma alla presente disposizione sono soggette all'approvazione dell'ICCAT nell'ambito della riunione annuale;
- c) una copertura spazio-temporale rappresentativa del funzionamento della flotta che garantisca la raccolta di dati adeguati e appropriati, come previsto dalla raccomandazione ICCAT 16-14 e da eventuali requisiti supplementari del programma nazionale di osservazione della PCP, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;
- d) la raccolta di dati sugli aspetti pertinenti dell'operazione di pesca, comprese le catture, come specificato al punto 7.

5. Le PCC possono stipulare accordi bilaterali in virtù dei quali una PCC colloca i suoi osservatori nazionali a bordo delle navi battenti bandiera di un'altra PCC, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni della raccomandazione ICCAT 16-14.
6. Le PCC si adoperano affinché gli osservatori si alternino di nave tra una missione e l'altra.

Compiti degli osservatori

7. Le PCC incaricano gli osservatori dei seguenti compiti:
 - a) registrare l'attività di pesca della nave sottoposta a osservazione e riferire al riguardo, almeno sui seguenti elementi:
 - i) raccolta di dati, compresi i quantitativi totali di catture di specie bersaglio, rigetti e catture accessorie (inclusi squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini), stima o misurazione, per quanto possibile, della composizione per taglia, destinazione delle catture (ossia conservate a bordo, rigettate morte, liberate vive) e raccolta di campioni biologici per gli studi sul ciclo di vita (ad esempio gonadi, otoliti, spine, squame);
 - ii) raccolta e comunicazione di tutti i marchi rinvenuti;
 - iii) informazioni sull'operazione di pesca, tra cui:
 - l'ubicazione delle catture definita mediante latitudine e longitudine;
 - informazioni sullo sforzo di pesca (ad esempio il numero di cale, il numero di ami, ecc.);

- la data di ciascuna operazione di pesca, compresi, se del caso, gli orari di inizio e di conclusione dell'attività di pesca;
 - l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP);
 - le condizioni generali degli animali rilasciati in termini di tassi di sopravvivenza (ossia vivo/morto, ferito, ecc.);
- b) osservare e registrare l'uso di misure di mitigazione delle catture accessorie e altre informazioni pertinenti;
- c) nella misura del possibile, osservare e riferire le condizioni ambientali (ad esempio, stato del mare, clima e parametri idrologici, ecc.);
- d) osservare e riferire sui FAD, conformemente al programma di osservazione dell'ICCAT adottato nel quadro del programma pluriennale di conservazione e gestione per i tonnid tropicali; e
- e) eseguire eventuali altri compiti scientifici raccomandati dall'SCRS e approvati dall'ICCAT.

Obblighi degli osservatori

8. Le PCC provvedono affinché l'osservatore:

- a) non interferisca con le attrezzature elettroniche della nave;

- b) sia a conoscenza delle procedure di emergenza a bordo delle navi, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e delle cassette di pronto soccorso;
- c) se necessario, comunichi con il comandante sulle questioni e sui compiti ad esso attinenti;
- d) non ostacoli né interferisca con le attività di pesca e con il normale funzionamento della nave;
- e) partecipi a una sessione di resoconto con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del programma.

Obblighi del comandante

9. Le PCC provvedono affinché il comandante della nave cui l'osservatore è assegnato:

- a) garantisca un accesso adeguato alla nave e alle sue operazioni;
- b) permetta all'osservatore di svolgere i propri compiti in modo efficace, anche:
 - i) garantendo un accesso adeguato agli attrezzi della nave, alla documentazione (compresi i giornali di pesca in formato elettronico e cartaceo), nonché alle catture;
 - ii) comunicando in qualsiasi momento con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale;

- iii) garantendo un accesso adeguato alle apparecchiature elettroniche e alle altre attrezzature di pesca, che comprendono, fra l'altro:
 - strumenti per la navigazione via satellite;
 - mezzi di comunicazione elettronici;
- iv) garantendo che nessuno a bordo della nave sottoposta a osservazione manometta o distrugga le attrezzature o la documentazione dell'osservatore; ostacoli, interferisca o agisca in modo da impedire inutilmente all'osservatore di svolgere i suoi compiti; minacci, molesti o arrechi pregiudizio all'osservatore in qualsiasi modo; corrompa o tenti di corrompere l'osservatore;
- c) fornisca all'osservatore condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;
- d) metta a disposizione dell'osservatore uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché in coperta per poter svolgere i suoi compiti di osservatore.

Obblighi delle PCC

10. Ogni PCC:

- a) impone alle proprie navi, nel quadro della pesca di specie regolamentate dall'ICCAT, di tenere a bordo un osservatore scientifico conformemente alle disposizioni della raccomandazione ICCAT 16-14;

- b) vigila sulla sicurezza dei suoi osservatori;
- c) incoraggia, se del caso, il proprio istituto scientifico o la propria autorità nazionale a concludere accordi con gli istituti scientifici o le autorità nazionali di altre PCC per lo scambio reciproco di relazioni di osservazione e di dati di osservazione;
- d) fornisce, nella sua relazione annuale ad uso dell'ICCAT e dell'SCRS, informazioni specifiche sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 16-14, che comprendono:
 - i) particolari sulla struttura e la concezione dei loro programmi di osservatori scientifici, tra cui:
 - il livello stabilito di osservazione per tipo di pesca e per tipo di attrezzo, nonché le modalità per misurarlo;
 - i dati che devono essere raccolti;
 - i protocolli vigenti per la raccolta dei dati e la manipolazione;
 - le informazioni sulle modalità di selezione delle navi per garantire che la copertura di osservazione raggiunga il livello obiettivo stabilito dalla PCC;
 - i requisiti di formazione degli osservatori; e
 - i requisiti professionali degli osservatori;

- ii) il numero di navi sottoposte a osservazione, la copertura di osservazione raggiunta per tipo di pesca e per tipo di attrezzo; e
 - iii) informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo di tali livelli di copertura;
- e) dopo la trasmissione iniziale delle informazioni richieste a norma del punto 10, lettera d), punto i), comunica le modifiche della struttura o della concezione dei suoi programmi di osservazione nelle sue relazioni annuali soltanto nel momento in cui si verificano. Le PCC continuano a comunicare le informazioni richieste a norma del punto 10, lettera d), punto ii), all'ICCAT annualmente;
- f) ogni anno, mediante gli appositi formati elettronici elaborati dall'SCRS, comunica all'SCRS le informazioni raccolte attraverso i programmi nazionali di osservazione ad uso dell'ICCAT, in particolare ai fini della valutazione dello stock e per altri scopi scientifici, conformemente alle procedure in vigore per gli altri obblighi di comunicazione dei dati e coerentemente con gli obblighi di riservatezza nazionali;
- g) garantisce il ricorso a protocolli affidabili per la raccolta dei dati da parte dei propri osservatori nell'ambito dello svolgimento dei compiti indicati al punto 7, compreso, se necessario, l'uso della fotografia.

Obblighi del segretario esecutivo

11. Il segretario esecutivo facilita l'accesso da parte dell'SCRS e dell'ICCAT ai dati e alle informazioni pertinenti trasmesse conformemente alla raccomandazione ICCAT 16-14.

Obblighi dell'SCRS

12. L'SCRS ha gli obblighi seguenti:

- a) elaborare, se del caso, un manuale di lavoro per gli osservatori ad uso volontario delle PCC nei loro programmi nazionali di osservazione, che comprenda modelli per la raccolta dei dati e procedure standardizzate di raccolta dei dati, tenendo conto dei manuali per osservatori e del materiale connesso eventualmente già disponibile attraverso altre fonti, tra cui le PCC, gli organismi regionali e sottoregionali e altre organizzazioni;
- b) elaborare linee guida per i sistemi di controllo elettronico specifici per il settore della pesca;
- c) mettere a disposizione dell'ICCAT una sintesi delle informazioni e dei dati scientifici raccolti e comunicati a norma della raccomandazione ICCAT 16-14 e le eventuali conclusioni pertinenti associate;
- d) formulare raccomandazioni, se del caso, su come migliorare l'efficacia dei programmi di osservazione scientifica per rispondere alle esigenze di dati dell'ICCAT, comprese eventuali revisioni della raccomandazione ICCAT 16-14 o con riguardo all'attuazione delle norme minime e dei protocolli da parte delle PCC.

Sistemi di controllo elettronico

13. Laddove l'SCRS ne abbia stabilito l'efficacia per un determinato tipo di pesca, i sistemi di controllo elettronico possono essere installati a bordo dei pescherecci per integrare o, in attesa del parere dell'SCRS e di una decisione dell'ICCAT, sostituire l'osservatore a bordo.
 14. Le PCC dovrebbero tenere conto di eventuali linee guida applicabili approvati dall'SCRS circa l'utilizzo dei sistemi di controllo elettronico.
 15. Le PCC sono invitate a riferire all'SCRS l'esperienza fatta nell'uso dei sistemi di controllo elettronico nell'ambito delle loro attività di pesca regolamentate dall'ICCAT a integrazione dei programmi di osservazione con personale a bordo. Le PCC che non hanno ancora messo in funzione tali sistemi sono invitate a valutarne l'utilizzo e a comunicare i risultati all'SCRS.
-

ALLEGATO II

Requisiti per i giornali di pesca

Specifiche minime per i giornali di pesca:

1. il giornale di pesca è composto da fogli numerati;
2. il giornale di pesca è compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell'entrata in porto;
3. il giornale di pesca è compilato in caso di ispezioni in mare;
4. una copia dei fogli è acclusa al giornale di pesca;
5. il giornale relativo all'ultimo anno di attività è conservato a bordo.

Informazioni minime standard da inserire nel giornale di pesca:

1. nome e indirizzo del comandante;
2. date e porti di partenza, date e porti di arrivo;
3. nome della nave, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO (se assegnato);

4. attrezzo da pesca:
 - a) tipo in base al codice FAO;
 - b) dimensioni (per esempio: lunghezza, dimensioni di maglia, numero di ami);
5. operazioni in mare con (almeno) una riga per giorno di bordata, con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) attività (per esempio, pesca, navigazione);
 - b) posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;
 - c) registrazione delle catture, con indicazione dei seguenti elementi:
 - i) codice FAO;
 - ii) peso arrotondato in kg per giorno;
 - iii) numero di esemplari per giorno;
6. firma del comandante;
7. modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;
8. nel giornale di pesca le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l'indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

Informazioni minime da inserire nel giornale di pesca in caso di sbarco o di trasbordo:

1. date e porto di sbarco o trasbordo;
 2. prodotti:
 - a) specie e presentazione in base al codice FAO;
 - b) numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;
 3. firma del comandante o dell'agente della nave;
 4. in caso di trasbordo: nome, bandiera e numero ICCAT della nave ricevente.
-

ALLEGATO III

Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT

Ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, l'ICCAT raccomanda che siano stabilite le disposizioni seguenti in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di assicurare l'applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

I. Infrazioni gravi

1. Ai fini delle presenti procedure, per infrazione grave si intendono le seguenti infrazioni delle disposizioni contemplate dalle misure di gestione e di conservazione ICCAT adottate dall'ICCAT:
 - a) pesca senza licenza, permesso o autorizzazione validi rilasciati dalla PCC di bandiera;
 - b) mancanza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, in conformità ai requisiti dell'ICCAT in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture o dei dati ad esse connessi;
 - c) pesca in una zona di divieto;
 - d) pesca in un periodo di divieto;
 - e) cattura o detenzione intenzionali di specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT;

- f) superamento significativo dei limiti di cattura o contingenti in vigore secondo le norme dell'ICCAT;
- g) utilizzo di attrezzi da pesca vietati;
- h) falsificazione o occultamento intenzionali della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione del peschereccio;
- i) occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine su un'infrazione;
- j) infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma dell'ICCAT;
- k) assalire, opporre resistenza, minacciare, molestare sessualmente, ostacolare indebitamente un ispettore o un osservatore autorizzato o ritardare o interferire con il loro operato;
- l) manomissione o disattivazione intenzionali del VMS;
- m) altre infrazioni che potranno essere determinate dall'ICCAT, una volta inserite e pubblicate in una versione riveduta delle presenti procedure;
- n) interferenza con il sistema di controllo via satellite o attività esercitata senza VMS;
- o) trasbordo in mare.

2. Qualora, a seguito del fermo e dell'ispezione di un peschereccio, gli ispettori autorizzati osservino un'attività o una situazione che costituisce un'infrazione grave secondo la definizione di cui al punto 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata allo Stato di bandiera del peschereccio, direttamente e tramite il segretariato dell'ICCAT. In tali circostanze, l'ispettore dovrebbe informare anche qualsiasi nave da ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.
3. Gli ispettori dell'ICCAT registrano nel giornale di bordo del peschereccio le ispezioni realizzate e le (eventuali) infrazioni rilevate.
4. La PCC di bandiera provvede affinché, a seguito dell'ispezione di cui al punto 2, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. La PCC di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da essa designato, dove è avviata un'indagine.
5. Se nel corso di un'ispezione è stata osservata un'attività o una situazione che costituisce un'infrazione grave, la nave deve essere esaminata secondo le procedure descritte nella raccomandazione ICCAT 11-18 che modifica ulteriormente la raccomandazione ICCAT 09-10 sull'elaborazione di un elenco di pescherecci che si presume abbiano esercitato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella zona della convenzione ICCAT, tenendo conto delle eventuali misure intraprese in risposta ai fatti constatati o di ogni altra misura di follow-up.

II. Svolgimento delle ispezioni

6. Le ispezioni sono effettuate da ispettori designati dai governi contraenti. I nomi degli organismi pubblici autorizzati e dei singoli ispettori a tal fine designati dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT.
7. Le navi da ispezione che effettuano operazioni internazionali di fermo e ispezione conformemente al presente allegato espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT e rilasciati dal segretariato dell'ICCAT. I nomi delle navi a tal fine utilizzate sono notificati al segretariato dell'ICCAT non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione. Il segretariato dell'ICCAT fornisce a tutte le PCC le informazioni relative alle navi di ispezione designate, anche pubblicandole sul proprio sito web protetto da password.
8. Gli ispettori sono in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità dello Stato di bandiera e conforme al modello figurante al punto 21.

9. Fatte salve le disposizioni stabilite al punto 16, un peschereccio battente bandiera di una parte contraente, impegnata nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione ICCAT fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, è tenuta a fermarsi non appena le sia impartito l'apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave da ispezione dotata del guidone dell'ICCAT descritto al punto 7 e avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante del peschereccio consente alla squadra di ispezione, di cui al punto 10, di salire bordo e a tal fine mette a disposizione una scaletta d'imbarco. Il comandante consente alla squadra di ispezione di procedere agli accertamenti sulle attrezzature, sulle catture, sugli attrezzi da pesca e su qualsiasi documento pertinente ritenuti necessari per verificare l'osservanza delle raccomandazioni ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione. Inoltre, gli ispettori possono chiedere qualsiasi spiegazione che ritengano necessaria.
10. Il numero di ispettori che compongono la squadra è stabilito dal comandante della nave d'ispezione tenendo conto delle circostanze pertinenti. Il numero di ispettori deve essere limitato allo stretto necessario per garantire il sicuro svolgimento delle funzioni di cui al presente allegato.

11. Al momento dell'imbarco gli ispettori presentano il documento di identità di cui al punto 8. Gli ispettori osservano le regolamentazioni, le procedure e le pratiche internazionali generalmente accettate riguardanti la sicurezza del peschereccio sottoposto ad ispezione e del relativo equipaggio, ed evitano, per quanto possibile, di interferire con le operazioni di pesca e con lo stivaggio del pescato e di compiere azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture presenti a bordo. Gli accertamenti sono limitati a quanto necessario per verificare l'osservanza delle raccomandazioni ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato. Nel procedere all'ispezione gli ispettori possono chiedere al comandante del peschereccio l'assistenza che ritengono necessaria. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT. Gli ispettori firmano tale rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma.
12. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e al governo della squadra di ispezione, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione e alla Commissione ICCAT. Se constatata una violazione delle raccomandazioni ICCAT, l'ispettore ne dovrebbe informare inoltre, ove possibile, qualsiasi nave da ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.

13. L'opposizione agli ispettori o il mancato rispetto delle istruzioni da questi impartite sono trattati dallo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato alla stregua di atti commessi nei confronti di un ispettore nazionale.
14. Gli ispettori svolgono le loro mansioni nell'ambito delle presenti disposizioni in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento; tuttavia essi sono soggetti al controllo operativo delle loro autorità nazionali, alle quali sono tenuti a rispondere.
15. I rapporti di ispezione, le note informative sugli avvistamenti di cui alla raccomandazione ICCAT 94-09 e le dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate da ispettori stranieri nell'ambito delle presenti disposizioni sono esaminati e trattati dai governi contraenti in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente punto non comportano alcun obbligo per un governo contraente di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell'ispettore stesso. I governi contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati sulla base del rapporto di un ispettore nell'ambito delle presenti disposizioni.
16. a) Entro il 1° gennaio di ogni anno i governi contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per lo svolgimento di attività ispettive nell'ambito della raccomandazione ICCAT 16-05 nell'anno civile in corso e la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti ai governi contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi da ispezione aventi a bordo un ispettore.

- b) Le disposizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05 e i relativi piani di partecipazione si applicano tra governi contraenti, salvo diverso accordo tra i medesimi che sarà notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia l'attuazione del programma è sospesa tra due qualsiasi governi contraenti nel caso in cui uno di essi abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.
- 17.
- a) Gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità della regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l'ispezione. Gli ispettori indicano la sottozona in cui è stata effettuata l'ispezione e descrivono nel rapporto di ispezione tutte le infrazioni constatate.
 - b) Gli ispettori hanno la facoltà di ispezionare tutti gli attrezzi da pesca in uso o presenti a bordo.
18. Gli ispettori appongono un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato e ne fanno menzione nel loro rapporto.

19. Gli ispettori possono fotografare attrezzi, attrezzature, documenti e qualsiasi altro elemento ritengano necessario, in modo da evidenziarne le caratteristiche che non considerano conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati sono elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie sono allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.
20. Se necessario, gli ispettori ispezionano tutte le catture presenti a bordo per accertare l'osservanza delle raccomandazioni dell'ICCAT.
21. Di seguito figura il modello di carta di identità per gli ispettori:

Dimensioni: larghezza 10,4 cm, altezza 7 cm.

INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE CONSERVATION OF ATLANTIC TUNA	
	ICCAT
Inspector Identity Card	
 Photograph	Contracting Party:
	Inspector Name:
	Card n°:
	Issue Date: Valid five years
	
ICCAT	
The holder of this document is an ICCAT inspector duly appointed under the terms of the Scheme of Joint International Inspection and Surveillance of the International Commission for the Conservation of the Atlantic Tuna and has the authority to act under the provision of the ICCAT Control and Enforcement measures.	
..... ICCAT Executive Secretary Issuing Authority	 Inspector